

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 13 novembre 2024, n. 721

[ID VIP 12843] - Parco agrivoltaico di potenza pari a 35,55 MW, con sistema di accumulo integrato da 10 MW, e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi in località "PAGLIARONE", nei Comuni di Minervino Murge (BT), Spinazzola (BT) e Montemilone (PZ).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: SOCIETA' FOTOVOLTAICO CINQUE SRL

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attivita' istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 144584 del 02.08.2024, acquisita in data 05.08.2024 al prot. n. 396867 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilita' istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 429552 del 05.09.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 416803 del 27.08.2024, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha ritenuto di non poter esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale;

LETTI, infine, i pareri e le osservazioni inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 12843, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrivoltaico di potenza pari a 35,55 MW, con sistema di accumulo integrato da 10 MW, e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi in località "PAGLIARONE", nei Comuni di Minervino Murge (BT), Spinazzola (BT) e Montemilone (PZ), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "FOTOVOLTAICO CINQUE" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento,

ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Scheda Istruttoria ID VIP 12843.pdf - 1ad139ca70e885f09842b63a2507b6ff87e4488e6b9b661335d43679d6ec56eb

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
 Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 12843

Tipologia di progetto: **Agrivoltaico**
 Potenza: **35,55 MW**
 Ubicazione: **Comuni di Minervino Murge (BT), Spinazzola (BT) e Montemilone (PZ)**
 Proponente: **SOCIETA' FOTOVOLTAICO CINQUE SRL**

In riferimento al progetto per la costruzione di un impianto agrovoltaico, della potenza pari a 35,55 MW con sistema di accumulo integrato da 10 MW, costituito da tre lotti, suddiviso in 8 sottocampi di livello I, ubicato in località "Pagliarone", nel Comune di Minervino Murge (BT) e le relative opere di connessione alla RTN ricadenti nei comuni di Minervino Murge (BT), Spinazzola (BT) e Montemilone (PZ).

L'impianto sarà collegato, tramite una linea elettrica interrata in media tensione (MT) a 36 kV di lunghezza pari a circa 13,4 Km, sarà allacciato alla rete di trasmissione nazionale gestita da Terna tramite un collegamento in antenna a 36 kV su una futura Stazione Elettrica (SE) di trasmissione della RTN da inserire in entra-esce alla linea 380 kV "Genzano-Melfi".

L'impianto agrovoltaico è ubicato in linea d'aria a circa 7,5 km dal centro abitato di Minervino Murge (BT), direzione Sud, e circa 4 km a Nord dal centro abitato del comune di Spinazzola (BT). L'area interessata è facilmente accessibile percorrendo dal centro abitato di entrambi i comuni la SP 230 che conduce direttamente alle strade comunali adiacenti ai fondi. L'area individuata per lo sviluppo del progetto fotovoltaico ricade nell' Ambito territoriale n. 4 "Valle dell'Ofanto" e nella Figura Territoriale paesaggistica denominata 4.3 "La Valle del torrente Locone".

L'impianto ricade in Località Pagliarone in **zona omogenea agricola E**, secondo gli strumenti urbanistici Piano di Fabbricazione (Pdf), del Comune di Minervino Murge (BT).

Fogli e particelle catastali interessati dal progetto		
COMUNE	FOGLIO DI MAPPA	PARTICELLE
Minervino Murge (BT)	193	101-102-103-104-105-106-110-111-112-116-117-118-119-123-130-135-136-137-138-144-146-147-148-149-150-151-152-153-155-156-157-162-163-168-17-18-189-19-190-191-192-194-20-202-207-208-22-23-24-25-26-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-28-43-45-46-47-51-52-53-55-56-57-59-60-61-64-65-67-69-70-73-78-92-93-95-96-97-98-68-66-84-196-197-121-180-108-186-4-5-6-9-11-13-14-15-161-200-201-3-129-124-159-160-166
	194	100-3-16-28-29-30-104-84-85-87-88-97-98-99-6-17-40-41-42-106-5-71-72-73-74-75-76-82-101-102-103-105-107-108-109-113-114-115-116
	195	328-32-330-329-331-326-327-20-246-247-249

Tabella 1 - Riferimenti catastali dell'area di progetto interessata dall'impianto agrovoltaico

Comune	Lotti	Coordinate (EPSG 32633 – WGS 84/UTM zone 33N) Nord	Coordinate (EPSG 32633 – WGS 84/UTM zone 33N) Est
Minervino Murge (BT)	1	41,0162280	16,0523660
Minervino Murge (BT)	2	41,0162280	16,0523660
Minervino Murge (BT)	3	41,0032826	16,0681167

Tabella 2 - Riferimenti coordinate geografiche dell'area di progetto interessata




Figura 1 - Inquadramento su Ortofoto area impianto – cavidotto - Layout dell'area di progetto e lotti

IDONEITÀ DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto rientra nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D. Lgs.199/2021, in quanto:

- nell'area interessata **non sono** già installati impianti della stessa fonte (**lett. a**).



Figura 2 - Impatto cumulativo: Impianti FER DGR 21/22 - buffer 2 Km

- **non ricade** in un sito oggetto di bonifica (**lett. b**)
- l'area di progetto **non** coincide integralmente con cave o miniere cessate, non recuperate, abbandonate o in condizioni di degrado ambientale e **non** coincide con una porzione di cave o miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento (**lett. c**)
- l'area **non** è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (**lett. c bis**), società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, (**lett. c bis 1**);
- il progetto di che trattasi **concerne** impianti fotovoltaici (**lett. c-ter**);
- **non sono presenti** vincoli ai sensi della Parte II del D. Lgs.42/2004 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio). (**lett. c-ter**);
- l'area di progetto è **classificata come area agricola (Zona "E" rurale)** (**lett. c-ter verifica n.1**);
- dalla analisi della documentazione fornita e da dichiarazioni del progettista l'area **non ricade** entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale (**lett. c-ter n.1**);

- **non coincidono** con una cava o una miniera (**lett. c ter n.1**), **non risultano interni** a impianti industriali e stabilimenti (**lett. c-ter n.2**); **non sono racchiusi** entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (**lett. c ter n.2**); **non sono adiacenti** alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (**lett. c ter n.3**).

L'area dell'impianto ricade tra quelle indicate come idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 del D.L.gs 199/2021. Pertanto, non potrà essere affermata ai sensi dell'art.20, co.8 poiché non inquadrabile in una delle casistiche sopra evidenziate, avviata la verifica di idoneità ai sensi dell'**art.20 co.8. lett. c-quater** si evidenzia che:

- l'area di progetto **non è ricompresa** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (includere le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto (**lett. c-quater**);
- l'area restante di progetto **non ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela (500 metri per gli impianti fotovoltaici) dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo (**lett. c-quater**).

L'area di progetto è idonea ai sensi all'art. 20, co.8, lett. c-quater del D. Lgs.199/2021.




Figura 3 - PPTR Impianto in progetto nel Comune di Minervino Murge

Inoltre, si precisa che l'area di impianto rientra nell'UCP "Aree soggette a vincolo idrogeologico" mentre il cavidotto interferisce sia con l'UCP suddetto sia con i "BP – Fiumi, torrenti, corsi d'acqua e acque pubbliche (buffer 150 m)". Il cavidotto è completamente interrato sotto la viabilità asfaltata esistente e l'interferenza sarà bypassata, attraverso lo staffaggio a ponte o tramite la tecnica T.O.C.

NON IDONEITÀ DELL'AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

L'area dell'impianto **ricade** tra quelle indicate come **non idonee** ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010, poiché l'impianto intercetta il vincolo dei "Versanti".

Il proponente, comunque, precisa che parte delle aree di impianto (nello specifico parte dei lotti 1 e 2) ricadono nel vincolo "Versanti con pendenze superiori al 20%" pertanto prevede l'installazione dei tracker solo nelle aree con pendenze Nord-Sud fino ad un massimo del 20%.

Si precisa che, il progetto esclude le porzioni delle aree di impianto ricadenti in aree non idonee dall'installazione dei pannelli FV.



Figura 4 - Ubicazione delle aree di impianto rispetto alle aree non idonee ex R.R. 24/2010

Di seguito si individuano i tratturi sottoposti a tutela che sono intercettati dal cavidotto, tale interferenza è stata risolta tramite l'utilizzo tecnica T.O.C.

N. riferimento	Qualifica	Denominazione	Comune	Classe
21	Regio Tratturo	Melfi - Castellaneta	Spinazzola	A

Tabella 3 - Rete dei tratturi: Classificazione Rete Tratturi

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO (del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili Parte IV paragrafo 16 - Criteri generali)

In merito al corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **D.M. su citato, paragrafo 16.1**, si evidenzia che la sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti:

- Dall'analisi della documentazione in atti **non si evidenzia** che lo studio di progettazione Gramegna Associati **non è certificata** per i sistemi di gestione della qualità e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 9001 e ISO 14001 e/o EMAS).
Una verifica condotta sul sito: https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_companymask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310 ha confermato che **non è in possesso** della certificazione per i sistemi di gestione della qualità e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 9001 e ISO 14001 e/o EMAS);
- il progetto, sulla base di quanto dichiarato da GT 8 S.R.L., **rientra** nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006, al punto 2 denominata "impianti fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW come aggiunta all'art.31, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021" nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, biogas, residui e rifiuti" ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis. L'impianto rientra nella tipologia di opera: "impianti fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW come aggiunta all'art.31, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021" di cui al punto 2 dell'Allegato II alla Parte II D. Lgs 152/2006. Il progetto **prevede** la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili;

- c) **è presente** e documentato il ricorso a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili. Al fine di garantire la minimizzazione delle aree non utilizzate, e rendere il più compatto possibile il layout, l'impianto agrivoltaico prevede moduli che saranno posizionati su strutture ad inseguimento solare ovvero tracker monoassiali, strutture che attraverso opportuni movimenti meccanici, permettono di orientare nel corso della giornata i moduli fotovoltaici favorevolmente rispetto ai raggi solari, che saranno posizionati su pali di fondazione in acciaio zincato ad infissione diretta nel terreno senza necessità di opere in calcestruzzo con macchina operatrice battipalo, e collegati elettricamente in serie a formare una stringa di moduli. Le strutture tracker verranno posizionate in file contigue, compatibilmente con le caratteristiche plano altimetriche del terreno e alla morfologia del sito e la distanza tra le interfile sarà di 5 metri.
- Il posizionamento dei pannelli non prevede la copertura continua del suolo. Infatti, sia l'area sottesa dal singolo pannello (i pannelli sono ad assetto variabile in funzione della luce solare) che l'area incluso tra i singoli filari dei pannelli consente la gestione del suolo in modo adeguato. Pertanto, la sottrazione di suolo con l'installazione dell'impianto agrivoltaico sarebbe decisamente limitata.
- d) **è previsto** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) l'area d'intervento è fortemente antropizzata, in essa, la grande maggioranza dei terreni nell'area vasta, ricade nella categoria dei **seminativi in aree non irrigue**. Nello specifico anche nei siti di progetto, i terreni sono tutti impiegati per i seminativi estensivi di piante erbacee annuali (cereali avvicendati con leguminose), sono presenti colture arboree in particolar modo oliveti. Nei dintorni dei lotti oltre ai seminativi, l'unica altra coltivazione rilevante è quella dell'olivo. L'area di inserimento dell'impianto in progetto risulta caratterizzata dalla dominanza di seminativi semplici e scarsamente significativo risulta l'interferenza per i consumi di suolo fertile.
- Il progetto **prevede**, per diminuire il grado di erosione del suolo agrario, la semina di un prato polifita con piante erbacee quali il Trifoglio (*Trifolium spp.*), sulla (*Hedysarum coronarium L.*) e erba medica (*Medicago Sativa L.*), pertanto **è presente** l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- f) il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) **non è presente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- h) l'impianto **non prevede** il recupero di energia termica.

Paragrafo 16.2

Il progetto risponde parzialmente ai requisiti di cui sopra che nell'insieme garantirebbero le politiche di promozione da parte delle Regioni e delle Amministrazioni centrali.

Paragrafo 16.3

Non pertinente trattandosi di impianto agrivoltaico.

Paragrafo 16.4

Si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto **non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. Dall'analisi cartografica del PRG, strumento urbanistico vigente, è emerso che l'area di progetto dove si intende realizzare l'impianto agrivoltaico risulta essere **Agricola**.

In particolare, l'intera area dell'impianto ricade in aree classificate come "Seminativi di colture erbacee annuali in aree non irrigue" (classe 2.1.1), mentre nei dintorni dell'area di progetto sono presenti numerose aree a Boschi di latifoglie, boschi misti e oliveti.

Si precisa che da sopralluoghi effettuati in situ è emerso la presenza di oliveti che confinano con l'impianto e alcuni sono presenti anche nelle particelle interessate dal progetto.

Le cultivar dell'olivo maggiormente presenti sono la Coratina, la Peranzana e l'Ogliarola.

Il proponente dichiara che, le eventuali interferenze con la produttività delle eccellenze agroalimentari locali, e con le caratteristiche storico culturali dell'area sono riportate negli elaborati: "2UET_Relazione del Paesaggio Agrario"

e “3UET_Analisi Essenze” che non sono inseriti nella documentazione in atti, pertanto non valutabili in codesta verifica.




Figura 5- Carta uso del suolo - Corine Land Cover 2018- Legenda Uso del suolo

Paragrafo 16.5

Gli interventi di mitigazione previsti per la realizzazione del parco fotovoltaico saranno finalizzati, quindi, alla minimizzazione delle interferenze ambientali e paesaggistiche delle opere in progetto.

Dalla documentazione si rileva che:

- Al fine di ridurre le emissioni in **atmosfera** verranno adottate misure di mitigazione e prevenzione come manutenzioni periodiche e regolari delle apparecchiature contenenti gas ad effetto serra e dei mezzi di cantiere;
- Al fine di ridurre il sollevamento **polveri** derivante dalle attività di cantiere, verranno adottate misure di mitigazione e prevenzione come la bassa velocità dei mezzi per evitare il sollevamento di polveri, eventuale bagnatura con acqua delle strade e dei cumuli di scavo stoccati, lavaggio delle ruote dei mezzi pesanti, prima dell'immissione sulla viabilità pubblica;
- è prevista la piantumazione nel perimetro dell'impianto, sia per mitigare visivamente l'intervento sia per non alterare quello che è il paesaggio circostante a vocazione agricola con la predisposizione di una prima fascia perimetrale a partire dalla distanza di 1 metro dalla recinzione, da realizzare con specie arbustive in grado di produrre fioriture prolungate e bacche edibili, e da 2 file di alberi di mandorlo distanti 3 metri sull'interfila e 5 metri tra le file. Le specie arboree e arbustive saranno distribuite lungo il perimetro delle aree a ridosso della recinzione esterna, in modo da creare e potenziare un sistema diffuso con struttura variabile di specie autoctone capace di riprodurre gli ambienti della macchia locale. Si evidenzia, quindi, che l'impatto visivo ante e post operam rimarrà invariato, anche grazie alla fascia arborea perimetrale che verrà impiantata lungo il perimetro dell'impianto.
- In riferimento alle misure di contenimento degli impatti su **flora, fauna, ecosistemi** il proponente riporta che l'impatto è da considerarsi trascurabile e limitato nel tempo pertanto il disturbo arrecato alle specie faunistiche dai lavori di realizzazione dell'impianto è poco significativo, soprattutto se paragonato a quello normalmente provocato dai macchinari agricoli utilizzati per la lavorazione dei campi, inoltre riporta che, gli impatti derivanti dalla fase di cantiere su tali componenti ambientali possano essere ritenuti trascurabili e non significativi.
- In relazione agli impatti su **suolo** il proponente prevedrà che le attività quali manutenzione e ricovero mezzi e attività varie di officina, nonché depositi di prodotti chimici o combustibili liquidi, siano effettuate in aree pavimentate e coperte, dotate di opportuna pendenza che convogli eventuali sversamenti in pozzetti ciechi a tenuta. In fase di cantiere e di esercizio, sarà individuata un'adeguata area adibita ad operazioni di deposito temporaneo di rifiuti; gli stessi saranno raccolti in appositi contenitori consoni alla tipologia stessa di rifiuto e alle relative eventuali caratteristiche di pericolo.
- Le azioni progettuali, direttamente utilizzate per rendere ancor meglio compatibile l'intervento, che riguardano diversi interventi di mitigazione e che interessano il sito d'impianto e il cavidotto, risultano carenti nella documentazione, per le matrici aria, acqua e suolo, così come risultano carenti le misure di mitigazione relative alla componente biodiversità (flora, fauna, ecosistemi).

Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022

Parte III paragrafo 2.2 - Caratteristiche e Requisiti degli Impianti Agrivoltaici

Il progetto include un elaborato con il quale è stato verificato il possesso dei requisiti minimi previsti dalle Linee Guida emesse nel Giugno 2022.

Le Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici pubblicate nel giugno 2022 hanno definito i requisiti minimi che debba avere un impianto per poter essere definito agrivoltaico. Tali requisiti, intendono garantire la contemporanea continuità dell'attività agricola e/o pastorale, e al contempo, un'efficiente produzione energetica. In particolare, possono essere definiti i seguenti requisiti:

- **Requisito A:** Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi.

Il requisito A intende verificare se la progettazione dell'impianto agrivoltaico garantirà l'attività agricola nell'area di intervento e la contemporanea efficiente e sinergica produzione di energia elettrica. Il soddisfacimento di tale requisito è controllato mediante l'applicazione di due parametri:

- Superficie minima coltivata (A.1);
- Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (A.2).

Il Proponente nella documentazione presentata riporta che la superficie complessiva dell'area è di **90,88 ettari**. La parte utilizzabile in termini agricoli risulta essere pari a **64,28 ettari**.

- Paragrafo 2.3-A.1 → **Superficie minima per l'attività agricola**

Il 70% della superficie totale del sistema agrivoltaico deve essere destinato all'attività agricola nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA):

$$S_{agricola} \geq 0,7 S_{tot}$$

nella documentazione di progetto è riportato il calcolo della **superficie agricola pari a 58,5 ettari** che dovrà essere coltivata all'interno dell'impianto agrivoltaico. (Elaborato_SIA_1SFA)

Rapporto conformità criterio A1 (Sagri/Stot): 70,07 %

- Paragrafo 2.3-A.2 → **Percentuale di Superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR)**

Per garantire l'attività agricola all'interno dell'impianto agrivoltaico, è stato impostato un limite massimo di superficie complessiva coperta dai moduli pari e/o inferiore al 40%:

$$LAOR \leq 0,40$$

dove per LAOR (*Land Area Occupation Ratio*) si intende il rapporto tra la superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico (*S_{pv}*) e la superficie totale occupata dal sistema agrivoltaico espressa in % (*S_{tot}*).

Nella documentazione di progetto è riportato il valore della superficie la superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico (***S_{pv}* pari a 15,57 ha e il LAOR pari a 17%**) (Elaborato_SIA_1SFA)

Come emerge, **il requisito A.1 e il requisito A.2 sono verificati** dalla documentazione in atti.

- **Requisito B:** Il sistema agrivoltaico è esercitato, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale.

Il requisito B intende verificare la continuità dell'attività agricola nell'area di intervento e la producibilità elettrica dell'impianto stesso rispetto ad uno standard di riferimento. Il soddisfacimento di tale requisito viene controllato mediante l'applicazione di tre parametri:

- - Esistenza e resa della coltivazione (B.1a);
- - Mantenimento dell'indirizzo produttivo (B.1b);
- - Producibilità elettrica minima (B.2).

- Paragrafo 2.4 B.1a). **L'esistenza e la resa di coltivazione**

Il proponente dichiara che il valore della produzione agricola prevista con la coltivazione del mandorleto e in aggiunta alla produzione di foraggio, è maggiore rispetto a quello della produzione agricola attuale, con i terreni a indirizzo cerealicolo e ortivo

Dalla documentazione relativa alla verifica dei requisiti (Elaborato_SIA_1SFA) si ritiene verificato il requisito B.1a.

- Paragrafo 2.4 B.1b) **Il mantenimento dell'indirizzo produttivo.**

Le linee guida in materia di impianti agrivoltaici raccomandano il mantenimento dell'indirizzo produttivo esistente, ivi presente, all'interno dell'area di progetto.

Il proponente nella relazione dichiara che sarà effettuata la verifica attraverso la redazione di una relazione tecnica asseverata da un agronomo con una cadenza stabilita.

Paragrafo 2.4-B.2 → **Producibilità elettrica minima** ($FV_{agri} \geq 0,6 \cdot FV_{standard}$).

Rapporto FV_{agri} e $FV_{standard}$ = $\geq 60\%$

Il proponente riporta nella documentazione una tabella con la producibilità calcolata con PVGIS per un $FV_{standard}$ sulla superficie occupabile, Il requisito FV_{agri} e $FV_{standard} \geq 60\%$ risulta verificato

Dalla documentazione in possesso è possibile verificare il requisito. B

- **Requisito C - TIPO 2:** L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli. Dal dettaglio del tracker si rileva che le strutture saranno poste a una quota media di circa 1,59 metri da terra. L'impianto viene classificato come "agrivoltaico di tipo 2".

Il requisito C è soddisfatto.

- **Requisito D:** il requisito D intende verificare il soddisfacimento dei parametri relativi all'agrivoltaico per tutta la durata di vita dell'impianto. Tale verifica avviene per mezzo dei seguenti monitoraggi:
 - Paragrafo 2.6-D.1 - **Monitoraggio del risparmio idrico;**
 - Paragrafo 2.6-D.2 - **Monitoraggio della continuità dell'attività agricola.**

il requisito D intende verificare il soddisfacimento dei parametri relativi all'agrivoltaico per tutta la durata di vita dell'impianto. Tale verifica avviene per mezzo dei seguenti monitoraggi:

-Monitoraggio della continuità dell'attività agricola (D.2): Per il parametro D.2 è prevista, durante tutta la fase d'esercizio dell'impianto agrivoltaico, la redazione di una relazione tecnica asseverata da un agronomo, con una cadenza stabilita, alla quale potranno essere allegati i piani annuali di coltivazione, recanti indicazioni in merito alle specie annualmente coltivate, alla superficie effettivamente destinata alle coltivazioni, alle condizioni di crescita delle piante, alle tecniche di coltivazione (sesto di impianto, densità di semina, impiego di concimi, trattamenti fitosanitari), etc.

- **Requisito E:** Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.
 - Paragrafo 2.6-E.1 - **Monitoraggio del recupero della fertilità del suolo**
Il proponente attesta che i risultati del monitoraggio di questo aspetto avverrà attraverso la redazione di una relazione triennale redatta da parte del proponente.
 - Paragrafo 2.6-E.2 - **Monitoraggio del microclima**
Il proponente dichiara che il microclima sarà monitorato tramite sensori di temperatura, umidità relativa e velocità dell'aria unitamente a sensori per la misura della radiazione posizionati al di sotto dei moduli fotovoltaici e, per confronto, nella zona immediatamente limitrofa ma non coperta dall'impianto.
 - Paragrafo 2.6-E.3 - **Monitoraggio della resilienza ai cambiamenti climatici**
Il proponente dichiara di posizionare delle stazioni meteo e dei sensori nell'impianto agrivoltaico.

Parte III paragrafo 3.2 - Caratteristiche del soggetto che realizza il progetto

Dalla documentazione non emerge che il soggetto attuatore dell'attività industriale in oggetto connessa con l'agricoltura abbia la qualifica di "imprenditore o azienda agricola" (così come indicato da Linee Guida di cui sopra).

CONCLUSIONI

La presente relazione conclusiva valuta la conformità del progetto dell'impianto fotovoltaico avanzato dalla società agricola **SOCIETA' FOTOVOLTAICO CINQUE SRL** alle normative vigenti. In particolare, si verifica la conformità delle aree selezionate secondo quanto stabilito **dall'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021** e si conferma la loro idoneità rispetto alle disposizioni del **D.M. 10 settembre 2010** e del **R.R. 24/2010**. Inoltre, si accerta il rispetto delle **Linee Guida per gli Impianti Agrivoltaici del 27 giugno 2022**.

L'impianto agrivoltaico costituito da tre lotti, suddiviso in 8 sottocampi di livello I, della potenza pari a 35,55 MW con sistema di accumulo integrato da 10 MW, ubicato in località "Pagliarone", nel Comune di Minervino Murge (BT)

e le relative opere di connessione alla RTN ricadenti nei comuni di Minervino Murge (BT), Spinazzola (BT) e Montemilone (PZ).

Alla luce degli elementi esaminati e della documentazione progettuale fornita, si evidenziano i seguenti punti:

- L'idoneità del sito è **confermata** ai sensi dell'art. 20, comma 8, c-quater quater del D.lgs. n. 199/2021.
- L'area rientra tra quelle **non idonee** secondo il Regolamento Regionale n. 24 del 2010.
- Il progetto mira a minimizzare l'impatto sul territorio e massimizzare l'efficienza energetica, infatti, prevede la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili e ricorre a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili e riutilizzando aree già degradata da attività antropiche in linea con gli standard del DM 10-9-2010, punto 16, lettere b, c, d, e.
- La documentazione attuale permette di verificare il rispetto dei requisiti minimi previsti dalle Linee Guida per gli impianti agrivoltaici, necessari per garantire la continuità delle pratiche agricole e pastorali sul sito, per mezzo dei quali le "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici" pubblicate a giugno 2022 dal Ministero della transizione Ecologica definiscono un impianto fotovoltaico realizzato in area agricola come impianto "agrivoltaico". Vengono soddisfatti i requisiti A, B, D, E e dalla verifica istruttoria risulta soddisfatto anche il requisito C non verificato, comunque, dal proponente. In relazione alle caratteristiche del soggetto che realizza il progetto, dalla documentazione, non emerge che il soggetto attuatore dell'attività industriale in oggetto connessa con l'agricoltura abbia la qualifica di "imprenditore o azienda agricola".
- Le aree in cui insiste l'impianto sono aree destinate per la maggior parte classificate come "Seminativi di colture erbacee annuali in aree non irrigue" (classe 2.1.1), mentre nei dintorni dell'area di progetto sono presenti numerose aree a Boschi di latifoglie, boschi misti e oliveti. Si precisa che da sopralluoghi effettuati in situ è emerso la presenza di oliveti che confinano con l'impianto e alcuni sono presenti anche nelle particelle interessate dal progetto
- Le interferenze con la produttività delle eccellenze agroalimentari locali e con le caratteristiche storico culturali dell'area non sono valutabili in assenza in atti della documentazione di riferimento.
- Le azioni progettuali direttamente utilizzate per rendere ancor meglio compatibile l'intervento riguardano diversi interventi di mitigazione che interessano il sito d'impianto e il cavidotto ma risultano carenti nella documentazione, per le matrici aria, acqua e suolo, così come risultano carenti le misure di mitigazione relative alla componente biodiversità (flora, fauna, ecosistemi).